

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30032-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-sezione-prima-sentenza-n-1723-pubblicata-il-19-7-2010>

Autori:

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima) sentenza n.1723 pubblicata il 19.7.2010**

sentenza n.1723 pub. il 19.7.2010

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima) SENTENZA N. 1723 PUBBLICATA IL 19.7.2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R. G. n. 481 del 2010, proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48;

contro

-Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Manna, Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in S. Maria di Catanzaro, c/o Ufficio Legale Regione Calabria (Palazzo);

-Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Catanzaro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, n. 34;

- Consiglio Regionale della Calabria, non costituito in giudizio;

nei confronti di

omissis

per l'annullamento

del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro in relazione alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria del 28 e 29 marzo 2010, nella parte in cui, con riferimento ai candidati da eleggere su base proporzionale, proclama consigliere regionale il sig. Giuseppe *** al posto del ricorrente Filippo ***; nonché per la proclamazione del ricorrente quale consigliere regionale previa correzione dei risultati elettorali, salve altre determinazioni conseguenti in ordine ai consiglieri eletti su base maggioritaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Catanzaro e di Giuseppe *** e di Emilio De Masi e di Gianluca Gallo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2010, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente premetteva che il Prefetto di Catanzaro, con Decreto n. 8878 del giorno 8.2.2010, convocava i Comizi per le Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria per i giorni di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010 e, che, nel contempo, con decreto di pari numero e data, “ in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995 n. 43, come

modificata dall'art. 2 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, che ha così integrato la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2005", stabiliva che "il Consiglio Regionale della Calabria è composto di 50 membri (...) sono assegnati 40 dei predetti seggi alle circoscrizioni della Regione, per come indicato nella seguente tabella:

"Catanzaro: 7 seggi

Cosenza 15 seggi

Crotone 4 seggi

Reggio Calabria 11 seggi

Vibo Valentia 3 seggi

Per un totale di 40 seggi (sistema proporzionale).

Gli altri 10 seggi sono regolati dall'art. 4 della L.R. n. 4 del 7.2.2010, che prevede il diverso sistema di assegnazione (sistema maggioritario)".

Precisava che, alla tornata elettorale, partecipavano tre liste regionali, collegate, rispettivamente, a ciascuno dei candidati alla Presidenza della Giunta, nel modo seguente:

1- "Italia dei Valori", "Io resto in Calabria" e "Lista Bonino- Pannella", collegate al candidato alla Presidenza della Giunta Filippo Callipo;

2- "Popolo della Libertà", "Insieme per la Calabria", "Libertà ed Autonomia – Noi Sud", "Scopelliti Presidente", "Socialisti Uniti", "Unione del Centro", "Fiamma Tricolore", collegate al candidato alla Presidenza della Giunta Giuseppe Scopelliti;

3- "Alleanza per la Calabria", "Autonomia e Diritti", "Partito democratico", "Psi – Sinistra con Vendola", "Rifondazione Comunisti Italiani", "Slega la Calabria", collegate al candidato alla Presidenza della Giunta Agazio Loiero.

Il ricorrente, candidato nella lista "Italia dei Valori" per la circoscrizione di Catanzaro, con il presente gravame, lamentava, in sostanza, che, pur essendo risultato il candidato più votato per la propria lista, non veniva proclamato eletto,

poiché, al suo posto, veniva proclamato eletto dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro il candidato Giuseppe ***, candidato per la medesima lista di "Italia dei Valori", per la circoscrizione di Reggio Calabria.

A sostegno del proprio gravame, deduceva:

- violazione art. 15 della legge della legge 17.2.1968 n. 108.

Ad avviso dell'esponente, nella specie, non sarebbero stati rispettati i quozienti numerici assegnati alle varie circoscrizioni, ai fini della ripartizione effettuata nell'ambito dei 40 seggi da attribuire su base proporzionale. Al ricorrente sarebbe stato illegittimamente preferito il candidato di Reggio Calabria, con conseguente alterazione del numero dei seggi assegnati dal Prefetto di Catanzaro con il precitato Decreto n. 8878 del giorno 8.2.2010. Infatti, con questo decreto, alla circoscrizione di Catanzaro erano stati assegnati 7 seggi, ma ne venivano poi attribuiti 6, ed alla circoscrizione di Reggio Calabria erano assegnati 11 seggi, ma ne venivano poi attribuiti 12.

L'Ufficio Regionale avrebbe, dunque, errato nel compilare una lista unica con la percentuale di tutti i candidati non eletti pienamente senza comparare le liste circoscrizionali .

Con atto depositato in data 18/05/2010, si costituiva l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro, che, con memoria depositata in data 26/05/2010, chiedeva di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva .

Con controricorso depositato in data 24/05/2010, si costituiva la Regione Calabria per resistere al presente ricorso.

Con rispettivi atti depositati in data 27.5.2010, si costituivano autonomamente i candidati Gallo Gianluca ed Emilio Masi, per resistere al presente ricorso.

Con atto depositato in data 29/05/2010, si costituiva altresì il candidato *** Giuseppe.

Con memoria depositata in data 28/06/2010, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 1/07/2010, il resistente De Masi Emilio insisteva per l'estromissione dal presente giudizio.

Alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2010, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso, unitamente al Decreto Presidenziale n. 11, depositato il 5.5.2010, risulta tempestivamente notificato in data 11.5.2010.

Va accolta l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale nella memoria depositata in data 26.5.2010, con cui si chiede l'estromissione dal giudizio dell'Ufficio Elettorale Centrale, per carenza di legittimazione passiva.

Secondo pacifica giurisprudenza – da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi – , in caso di giudizio per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi, la legittimazione passiva va attribuita all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali l'Ufficio Elettorale, che abbiano svolto compiti – ancorchè di primaria importanza- nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti (ex plurimis: T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 02 ottobre 2009 , n. 2237).

2. Si può prescindere dalla disamina della domanda di estromissione dal presente giudizio, proposta dal candidato De Masi Emilio, dal momento che il ricorso si appalesa infondato nel merito, come emergerà dal prosieguo dall'esposizione.

Ciò, anche in considerazione della circostanza secondo cui, in base alla formulazione stessa del gravame ed a tutti gli elementi in fatto, alla base del “thema decidendum”, risulta poco agevole procedere all'oggettivo accertamento in ordine

all'effettiva posizione di assoluta estraneità del ricorrente, tale da poterne disporre l'estromissione.

3. L'art. 83/11, comma 3°, del DPR 16/05/1960 n. 570 stabilisce: "La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza".

Tale disposizione legislativa si pone come logicamente riconducibile al preminente interesse pubblico, su cui risulta incentrata la "ratio" dell'intero contenzioso elettorale, la quale richiede che le controversie relative alla composizione degli organi amministrativi elettivi devono essere definite in tempi brevi, perché possono incidere sul buon andamento e sulla funzionalità di tali organi.

Ritiene, quindi, il Collegio, in coerente applicazione della suddetta disposizione legislativa, di non dover tener conto di tutte le controdeduzioni pervenute dopo la data del 26 maggio 2010, costituente il "dies ad quem", in relazione al termine di 15 giorni previsto, decorrente dalla data del 11.5.2010, di notifica del ricorso e del Decreto Presidenziale n. 11 depositato il 5.5.2010, di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso per la data del 9.7.2010.

Diversamente, il Collegio ritiene di dover tener conto delle formali costituzioni in giudizio e discussioni orali, non potendosi ritenere intaccata la possibilità di svolgere ogni altra attività difensiva (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 1996 n. 499).

4. Il sig. Filippo ***, candidato nella circoscrizione provinciale di Catanzaro nella lista "Italia dei Valori" per le elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, deduce, in sostanza, che, in tale assegnazione, la Circoscrizione Provinciale di Catanzaro sarebbe stata privata di uno dei seggi ad essa attribuiti dal Decreto del Prefetto n. 8878 del giorno 8.2.2010, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge

17.2.1968, n. 108, che aveva fissato in 7 e non in 6 il numero dei seggi spettanti a tale circoscrizione, in relazione alla popolazione residente nel relativo territorio, con conseguente illegittimità della proclamazione del sig. Giuseppe *** in luogo ricorrente, nonché con determinazione di un risultato non aderente alla effettiva volontà popolare, atteso che il ricorrente ha ottenuto un maggior numero di voti di preferenza rispetto a quello ottenuto dal suddetto contro interessato, sig. ***.

La legge 17 febbraio 1968, n. 108, successivamente modificata con legge 23 febbraio 1995 n. 43, disciplina il procedimento per l'elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario, prevedendo, con l'art.15, lo svolgimento delle singole fasi successive alla votazione e, specificamente, la determinazione della cifra elettorale delle liste provinciali e regionali, con conseguente riparto ed attribuzione dei seggi, sulla base della cifra elettorale conseguita.

Secondo il quadro normativo riveniente dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, così come modificata dall'art. 3 della legge n. 43 del 1995, l'assegnazione dei seggi ha luogo in due fasi distinte: a) mediante riparto nelle singole circoscrizioni (provinciali) e b) con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Soltanto con riferimento alla prima fase trova pedissequa applicazione il numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione provinciale dal Decreto del Prefetto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108 del 1968.

In tale fase, infatti, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale assegna a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale (ottenuto dividendo il totale dei voti attribuiti a tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione più uno) risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista (voti complessivamente conseguiti da ciascuna lista provinciale o regionale).

Se tutti i seggi della circoscrizione non vengono assegnati nel numero stabilito dal Decreto Prefettizio, i seggi residui sono attribuiti nella sede del collegio unico regionale, a cura dell'Ufficio Centrale Regionale, il quale è tenuto a considerarli nel

loro numero complessivo e ad assegnarli secondo il criterio di attribuire il seggio alla lista provinciale che più si avvicina alla percentuale necessaria per conquistarla, per cui, in tale fase, l'Ufficio Centrale Regionale, nell'assegnazione dei seggi residui, non rimane vincolato dalle indicazioni del predetto decreto commissariale.

In sostanza, l'Ufficio Centrale Regionale è tenuto ad attribuire tali seggi dividendo la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale, ottenuto dividendo la somma di tutti i voti residuati per il numero dei seggi ancora da assegnare (e in caso di ulteriori seggi non assegnati, procedendo ad attribuirli ai gruppi con i maggiori resti o, a parità di resti, ai gruppi con un maggior numero di voti residuati, ovvero, infine, mediante sorteggio).

Dopo l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste i seggi sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni "seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale".

Nella specie, pertanto, il seggio, al quale si riferisce la contestazione ricorrente, è stato assegnato alla lista "Italia dei Valori" della circoscrizione provinciale di Reggio Calabria perché, in questa circoscrizione, la predetta lista aveva un numero di voti residuati (espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale) maggiore rispetto a quello conseguito da tutte "le liste omogenee", in tutte le altre circoscrizioni provinciali.

Il criterio seguito dal legislatore, per quanto concerne tale ultima operazione nell'assegnazione dei seggi, è quello di attribuire il seggio alla lista provinciale che più si è avvicinata alla percentuale necessaria per conquistarlo.

Con riferimento a siffatta assegnazione, che si fonda sui voti di lista, non assumono alcun rilievo i voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato, per cui nessun valore può rivestire la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto più voti di preferenza rispetto a quelli conseguiti dal sig. Giuseppe ***, risultando rilevanti i

voti di preferenza solo nella graduatoria dei candidati di una stessa lista circoscrizionale.

Né può essere ipotizzabile un vizio di legittimità per violazione del Decreto n. 8878 del giorno 8.2.2010, in quanto l'Ufficio Centrale Regionale, nell'assegnazione dei seggi residuati dalla ripartizione circoscrizionale, non rimane più vincolato alle indicazioni contenute nel predetto provvedimento.

Pertanto, si può concludere che, nel caso di specie, l'omessa attribuzione del seggio alla Provincia di Catanzaro, come lamentato dal ricorrente, costituisce la mera conseguenza del sistema elettorale disciplinato dalla legge 17.8.1968, n. 108, correttamente seguito dall'Ufficio Centrale Elettorale.

Né siffatto sistema si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 48 della Costituzione, non potendosi assumere che esso potrebbe essere suscettibile di consentire l'assegnazione di un "peso" diverso alle varie circoscrizioni provinciali rispetto a quello risultante dalla proporzione con la popolazione residente nel relativo territorio, in dispregio del "principio di uguaglianza" del voto o del "principio di rappresentatività", dal momento che quest'ultimo principio esprime un concetto "globale ed onnicomprensivo", nel senso che il consigliere regionale rappresenta l'intera regione e non la sola provincia di provenienza, come espressamente sancito dall'art. 1, comma quinto, della legge n. 108 del 1968 ("I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato").

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La complessità della fattispecie consiglia di disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così statuisce:

dispone l'estromissione del giudizio dell' Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro, per difetto di legittimazione passiva;

- lo rigetta .

Dispone l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il __19.7.2010_____

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO